MOTUPROPRIO GRANDUCALE PER L'ISTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, ARTI E MANIFATTURE DI FIRENZE

1° febbraio 1770



PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Ra le Nostre Paterne premure essendo una delle principali quella di aumentare le Manifatture, ed il Traffico del Nostro Gran Ducato, con far godere agli Artefici, e ai Trafficanti tutte le facilità che sono necessarie a eccitare la loro industria, e conoscendo altresì di quale importanza sia che tali affari siano sempre regolati sotto una sola direzione con massime costanti, e uniformi, indirizzate al bene universale dello stato; Abbiamo determinato di abolire le diverse Magistrature, e Tribunali della Città di Firenze, che hanno avuto sin'ora la giurisdizione sopra le Arti, e Manifatture predette, e di confidarne la Direzione e Soprintendenza a un solo Magistrato e Tribunale.

I. E perciò sopprimendo il Magistrato dei Sei Consiglieri di Mercanzia, la carica di Giudice, e Ufiziale di detta Corte, e i Magistrati, Provveditorati, e Assessorati delle Arti dei Mercanti, del Cambio, della Lana, della Seta, dei Medici, e Speziali, dei Vajai, e Cuojai, dei Fabbricanti, e Linajoli, di Nostro Motuproprio, certa scienza,

e con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà, crejamo nella Città di Firenze una Camera di Commercio, Arti, e Manifatture, per soprintendere generalmente al buon Governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti in tutti i Nostri Stati con tutte le facoltà, privilegi, e prerogative solite godersi dai Tribunali Supremi; e questa sarà composta di quel numero di Deputati, che tempo per tempo sarà da Noi destinato, fra i quali vi sarà sempre un Deputato Legale, intendendo che la sua autorità e giurisdizione debba avere il suo principio il di primo del prossimo mese di Marzo, e dovrà adunarsi ordinariamente tre volte la settimana, e straordinariamente tutte le volte, che il bisogno lo esigerà.

II. Apparterrà in conseguenza alla detta Camera l'invigilare all'osservanza delle Leggi, e Regolamenti riguardanti il Traffico, e le Manifatture; s'informerà dei pregiudizi, ed aggravi, che fossero fatti soffrire al Commercio, e alle Manifatture suddette, o dai Particolari, o dai Ministri delle Comunità, e di altri Dipartimenti, ponendo quel riparo che sarà conveniente al disordine in tutto ciò che depende dalla sua autorità, e procurando che i suoi Cancellieri e Ministri prestino ai Trafficanti, ed Artefici in tale occasione la più valida assistenza, e specialmente ai più poveri, ai quali potrà la medesima Camera opportunamente destinare un Procu-

ratore che gli assista gratis

III. Dovrà pure in ogni tempo, per quanto gli sarà possibile somministrare agli Artefici, Manifattori, e Trafficanti suddetti tutti gli ajuti opportuni per animare la loro industria, e per facilitare il loro traffico, e lavorazione.

IV. Dovtà finalmente esser sua cura di rappresentarci, e proporci in ogni tempo, tutto ciò che Essa crederà più adattato per conservare, e rendere. sempre più florido il Traffico Toscano sì interno, che esterno, ed in particolare per aumentare la quantità dei prodotti, e generi nationali, per perfezionare, e rendere meno dispendiosa la lavorazione di essi, e per facilitarne i trasporti, e l'esito tanto dentro, che fuori del Gran-Ducato, e dovrà parimente mettersi in grado di darci tutte le informazioni occorrenti, tanto per le suppliche dei particolari, che per le rappresentanze degli altri Tribunali, e Ministri, che fossero relative al Traffico, e Manifatture suddette, e potessero influire nella loro maggiore o minore prosperità,

V. All'effetto che Ella possa avere i mezzi sufficienti per esercitare la sopraddetta autorità, ed eseguire le incumbenze come sopra assegnateli, averà la facoltà non solo di farsi dare le notizie, e informazioni occorrenti da tutti i Tribunali, Giusdicenti, Rappresentanti, Cancellieri delle Comunità, e da qualunque Ministro di Giustizia, ma ancora per le cose relative al Traffico Esterno, di scrivere direttamente a tutti i Consoli Toscani stabiliti nelle Piazze Estere, che saranno tenuti ad eseguire gli Ordini, ed Istruzioni, che dalla medesima riceveranno.

VI. Vogliamo inoltre, che alla predetta Camera appartengano, e siano unite tutte quelle facoltà, diritti, e pteeminenze, che sin'ora sono appartenute in qualunque modo, e per qualunque titolo alle Magistrature, Giudici, Assessori, e Ministri componenti il Tribunale di Mercanzia, e i soprannominati Tribunali delle Arti, ai quali la me-

desima s'intende surrogata, e sostituita.

VII. Non ostante la soppressione ed unione predetta, seguiterà a eleggersi nelle forme solite il Collegio dei Medici, che continuerà ad avere le fa coltà, funzioni, e dipendenze determinate dallo Statuto dell' Arte dei Medici, e Speziali.

VIII. Continueranno ancora ad eleggersi per via di Tratta nelle solite forme gli Operai, e i Ministri negessari per soprintendere all' amministrazione di diversi Luoghi Pii, in qualunque modo dipendenti dai Tribuuali uniti, come gli Operai del Duomo, di S. Giovanni Batista, e altri simili che sono stati soliti di estraersi dalle Borse dei Cittadini matricolati per le Arti, sin tanto che viveranno le persone già squittinate per il godimento di tali Ufizi, riservandoci a provvedere in altra forma ai predetti impieghi allorche verranno a mancare i presenti Squit tinati; Vogliamo altresi che anche cessate le diverse Magistrature, si conservino le presenti Borse degli Squittini di ciascun' Arte, e tutti i Libri e Registri dei Matricolati, e Squittinati, e che le Persone dei Squittinati, e i loro descendenti sieno capaci di godere del Padronati, Doti, Legati, Benefizi, e Decorazioni concesse loro dagli Statuti, Leggi, e private Disposizioni, benchè non debbano più per l'avvenire squittinarsi, nè pagare alla Cassa delle respettive Arti le solite matricole e tasse, purche però paghino il debito arretrato e vegliante, intendendo che per questo non possano esser molestati, ma altresi non saldando non possano godere dei benefizi predetti.

IX. Per la spedizione poi delle Cause Civili, Criminali, e Miste, spettanti ai Magistrati, Giudici, e Assessori dei Tribunali incorporati ed uniti come sopra alla Camera, Vogliamo, che la Giurisdizione appartenga, e si eserciti nella forma se-

guente.

X. Per le Cause Civili resta da noi destinato un Giudice col titolo di Auditore della Camera, con tutte le prerogative di simili Cariche, da cui dovranno essere esaminate e decise nel modo e forma prescritta dagli Ordini, e Statuți dei respettivi Tribunali uniti alla Camera, tutte le Cause tanto ordinarie, che esecutive, che fin'ora sono appartenute ai Sei Consiglieri, al Giudice, e Ufiziale di Mercanzia, ed ai Tribunali delle Arti sopraenunciate, non solo nel caso che siano introdotte in prima istanza, ma anco quando siano portate in seconda istanza, e per appello dai Giusdicenti, e dai Tribunali Provinciali ai quali resta preservata la solita loro Giurisdizione,

XI. Dalle Sentenze di prima istanza proferite dall' Auditore, se saranno sotto l'importare di lire settanta non si ammetterà Appello alcuno; se poi saranno di maggiore importanza, si ammetterà l'Appello alla Camera, la quale deciderà col voto del

Giudice del respettivo Quartiere.

XII. Le Sentenze proferite in seconda istanza dalla Camera o dall' Auditore, quando siano l'una all'altra conforme, dovranno riguardarsi come Cosa Giudi ata, ed in caso di Sentenze non conformi la Camera accordera il rimedio della restituzione in integrum, e dovrà in seguito deciderle col voto dei tre diudici delle seconde appellazioni della Ruota Fiorentina.

Aill Le Cause d'esecuzione delle Sentenze proferite dagl' altri Tribunali della Città, e Stato Fiorentino, le quali appartengono attualmente al Giudice di Mercanzia, dovranno similmente in avvenire esser decise dall' Auditore della Camera a norma dello Statuto di Mercanzia in tutto ciò che non è contrario e diverso dalle presenti Ordinazioni.

XIV. Le appellazioni interposte dalle Sentenze dell' Au litore non ritatderanno l'esecuzioni delle medesime se non che per giorni dieci dal di dell' interposto appello, qua do dentro il detto termine la Camera in contradi torio giudizio delle parti, e secondo il voto del suo Deputato Legale con special Decreto non determini un' ulterior sospensione.

XV. Similmente dai Decreti interlocutori non sarà mi ammesso appello alcuno, se non nel caso che

fosse riconosciuto dall' Auditore della Camera, e dalla Camera medesima che contenessero un gravame, che non potesse ripararsi nella sentenza definitiva,

XVI. Nemmeno potrà la Camera, nè l'Auditore avocare per verun titolo le Cause già introdotte nei competenti Tribunali Provinciali, e tutto a fine di non cagionare ai Litiganti inutili spese e defatigazioni.

XVII. Per questo effetto sarà incumbenza della Camera il procurare in tutte le occasioni convenienti, che i suoi Cancellieri, e altri Ministri interpongano la loro mediazione, per insinuare alle Parti gli accomodamenti amichevoli, e facilitarne l'effettuazione, specialmente per le Cause di piccola importanza; e qualora questi non restino effettuati dovrà l'Auditore decidere tali Cause pettoralmente, mentre non eccedano la somma di lire trenta.

XVIII. I Tribunali Provinciali soliti di giudicare e decidere in prima istanza le controversie Civili, e d'istruire sino a certi termini le Cause Criminali continueranno a esercitare la giurisdizione accordatagli dalle Leggi veglianti, coll' obbligo rispetto alle Cause Criminali di partecipare generalmente alla Camera secondo il consueto tutti i Processi col solito disegno, e parere, prima della Sentenza.

AIX. Apparterrà pure alla Camera tutta quella Giurisdizione criminale che è competuta sin'ora ai sopranominati Tribunali uniti, con dichiarazione che nelle Cause Criminali e miste concernenti le trasgressioni alle Leggi dell' Arti, sia riguardo alla buona fabbricazione, o alle privative, o altre simili facoltà accordate ai Fabbricanti, o sia per i contrabbandi d'estrazione di generi, e attrezzi riservati alla lavorazione, o d'introduzione di manifatture forestiere, dovrà appartenere alla medesima Camera la totale giurisdizione esclusivamente a qualsisia altro Magistrato di Firenze, non ostante qualunque giurisdizione cumulativa accordata ad altri Tribunali della

detta Città dalle Leggi veglianti, alle quali con la pienezza della Nostra Potestà intendiamo di derogare. Non apparterranno però alla giurisdizione della Camera quelle manifatture, sopra la fabbricazione delle quali è costituita qualche speciale Regalia in favore del Nostro Regio Erario, come Sale, Ferro, Tabacco, e Carta bollata, e così pure tutte quelle spettanti alla giurisdizione dell'Annona, come Pane, Paste, e simili.

XX. Per l'esercizio della giurisdizione criminale accordata come sopra alla Camera, resta da Noi destinato un Assessore Criminale, il quale dovrà dirigere tutte le Cause e Processi di trasgressioni, in qualunque modo appartenenti alla Camera medesima.

XXI. Per i Processi, che si faranno dai Cancellieri, ed Artuari della Camera, il detto Assessore Criminale farà il suo Voto, e dipoi farà il simile l'Auditore della Camera, dopo di che saranno rimessi alla Camera medesima, la quale secondo il Voto del Deputato Legale procederà alla Sentenza.

XXII. I Processi dei Tribunali Provinciali, usate le solite cautele saranno rimessi col disegno, e parere del Giudice Provinciale all' Assessor Criminale, che dovrà farvi il suo Voto, dopo di che passeranno alla Camera, la quale secondo il voto del Deputato Legale prescriverà la Sentenza da pronunziarsi dal

Giudice Provinciale.

XXIII. Tanto nelle Sentenze Criminali da pronunziarsi dalla Camera, che nell'approvazione dei Disegni, e Voti, che gli saranno rimessi, Ella potrà procedere alla condanna in qualunque pena pecuniaria, ed anche affiittiva sino all'esilio, e confine esclusivamente senza partecipazione quando i voti siano conformi; ma nel caso di diversità di Voti, e quando si trattera di pene di morte, o di pubblici lavori, dovra parteciparlo a Noi per mezzo della Segreteria di Finanze. XXIV. Tutte le Cause, le quali saranno pendenti nel suddetto di primo di Marzo, e che siano commesse ad altri Giudici in prima, o seconda istanza dai predetti Tribunali soppressi, dovranno essere decise dalla Camera medesima, secondo il voto de'Giudici ai quali sono state commesse.

XXV. Tanto nelle Cause pendenti, che nelle altre da introdursi successivamente alla Camera, Civili, e Criminali, si osserverà per adesso la FormaGiudicaria già stabilita nei respettivi Tribunali soppressi in quanto non sia contraria alla presente Legge, e la Tariffa che provvisionalmente abbiamo approvata.

XXVI. Apparterrà finalmente alla Camera la Cura, e Soprintendenza all'Amministrazione di tutti gli Effetti, Proventi, e Diritti spettanti ai Tribunali riuniti, al qual' oggetto saranno destinate le persone necessarie per il di lei attual servizio, con prescrivere le loro respettive funzioni, obblighi, e facoltà.

XXVII. Avrà la Camera un Segretario che interverrà regolarmente alle Adunanza della medesima per tenere il Registro degli Atti, e Deliberazioni, e avere l'ispezione sopra gli Archivi di tutti l'Tribu-

nali uniti.

XXVIII. Vogliamo, che tutti gli Ordini, e Decreti dell' Auditore della Camera soscritti da uno dei suoi Cancellleri, e col suo Visto, o del Segretario della Camera, sieno riconosciuti, ed eseguiti da tutti i Nostri Governatori, Commissari, Vicari, Potestà, ed altri Rettori di Giustizia dello Ssato Fiorentino, esclusa la Città, e Capitanato di Livorno, e che gli Ordini della Camera sottoscritti da uno dei Deputati, e dal Segretario siano eseguiti non solo da tutti i già nominati, ma ancora da tutti gli altri Tribunali, Giusdicenti, Cancellieri, e Ministri di tutto il Nostro Gran-Ducato, a riserva della Città, e Capitanato di Livorno, comprendendovi lo Stato Sanese Superiore, e Inferiore, il Territorio

di Pistoja, e Pontremoli, e ogni altro Luogo privilegiato, benchè inseudato, o capitolato, di cui occorresse fare una special menzione, serme stanti però rispetto ai suddetti Luoghi privilegiati le Leggi e Consuetudini veglianti circa la spedizione degli affari contenziosi, civili, criminall, e misti.

Tale è la Nostra Volontà di cui Comandiamo

l'inviolabile osservanza.

Dato in Pisa questo di primo Febbraio 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSEMBERG

F. A. BONFINI.